

STATUTO DELLA FONDAZIONE UGO BORDONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2019

Art. 1 Denominazione

1. È costituita, ai sensi del codice civile, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 nonché della legge 18 giugno 2009, n. 69 la "Fondazione Ugo Bordoni" (di seguito, "Fondazione"), con sede in Roma, Viale del Policlinico, 147.

Art. 2 Natura giuridica. Scopo

1. La Fondazione è ente morale senza fine di lucro, riconosciuto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n.69, come istituzione di alta cultura e ricerca, avente lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici e applicativi nella materie delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radiotelevisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, "Ministero"). In particolare, come specificato dall'art. 31 della citata legge 18 giugno 2009, n. 69, la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da poter sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti e coadiuva operativamente il Ministero e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica e interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio.

2. In particolare e a tal fine la Fondazione :

- a) svolge attività di consulenza nei confronti del Governo, del Parlamento, delle Autorità amministrative indipendenti ed in particolare di quelle istituite ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche;
- b) assiste il Governo, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le Autorità indipendenti nella predisposizione di piani, programmi, progetti, anche integrati, per finalità di interesse generale;
- c) coadiuva operativamente le autorità governative e pubbliche preposte alla vigilanza e alla gestione delle comunicazioni elettroniche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio, compresa la realizzazione e gestione dei registri informatici;
- d) fornisce strumenti culturali e scientifici destinati al benessere e alla tutela dei cittadini, degli utenti nonché allo sviluppo del mercato;
- e) promuove le opportune iniziative di raccordo e di coordinamento con le attività scientifiche delle Università e degli enti di ricerca;
- f) elabora studi e ricerche, anche sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico, su richiesta di soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e, in particolare, dell'Unione europea;
- g) concorre ad iniziative di formazione nei settori di competenza;
- h) tutela e promuove la lingua e il patrimonio culturale e tecnologico italiano;

i) al solo fine del miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione e per lo svolgimento di attività connesse e strumentali, partecipa e/o costituisce associazioni, fondazioni, consorzi.

3. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione sono definiti in coerenza con le attività indicate al comma 1 dell'art. 31 della legge n. 69/2009 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3 Vigilanza

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero ai sensi dell'art. 25 del c.c. e dell'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69. A tal fine riferisce sull'attività amministrativa e trasmette, sottoponendo all'approvazione del predetto Ministero, gli atti relativi al bilancio preventivo e consuntivo, alle modifiche statutarie, alle modifiche riguardanti la composizione ed il funzionamento del Comitato scientifico.

2. La Fondazione riferisce annualmente al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari sulle attività svolte ai sensi dell'art.7, comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n.35 conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 4 Svolgimento delle attività. Modalità

1. La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto del principio dell'equilibrio economico tra i costi di gestione e le risorse disponibili.

2. La Fondazione, in forza della previsione di cui all'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, svolge oltre l'80% della propria attività nei compiti ad essa affidati dal Ministero, dalle altre pubbliche amministrazioni e dalle autorità indipendenti di cui al citato art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.3.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, ai sensi dell'art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n.3, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione è tenuta ad attenersi nell'assolvere gli incarichi ad essa affidati.

4. A tale scopo entro il 30 novembre di ogni anno la Fondazione approva il programma organico e dettagliato della attività di studio, ricerca e collaborazione da effettuare nell'anno successivo. Le modalità di attuazione del programma annuale di attività sono definite attraverso una o più convenzioni attuative, sottoscritte dalle competenti Direzioni Generali del Ministero, dalle Autorità indipendenti, dalle altre amministrazioni pubbliche, che dovranno contenere:

- la puntuale definizione degli ambiti di attività, le modalità di svolgimento delle attività di consulenza e supporto, le figure professionali e le risorse tecnologiche impiegati;
- la durata complessiva delle singole attività, la loro articolazione temporale anche ai fini delle eventuali verifiche intermedie;
- il contributo per ogni singola attività, da imputarsi, ove consentito, anche a terzi, e le correlative modalità di versamento;
- la definizione di eventuali specifici obblighi di riservatezza;
- la definizione di specifici e puntuali obblighi di esecuzione in ragione della particolare qualità e natura delle attività affidate;

- le cause di risoluzione della convenzione attuativa;
- ogni altra clausola necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione degli affidamenti.

5. La Fondazione può assumere specifici incarichi di studio e ricerca conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni, dell'informatica, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, ed in genere dei servizi pubblici a rete, nonché da altri enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, compatibili con le finalità statutarie.

6. La Fondazione può assumere anche altri specifici incarichi di studio, di ricerca e di formazione del personale, o relativi all'esercizio di specifiche attività conferiti da altri soggetti pubblici o privati, purché compatibili con le finalità statuarie, non comportanti conflitti di interesse con le finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione e coerenti con la finalità prevalente e dedicata, di ricerca ed assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Statuto.

7. L'accettazione e lo svolgimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui ai commi 3 e 4 avvengono in conformità alle disposizioni statutarie. Le modalità di svolgimento degli incarichi che impongano specifici obblighi di riservatezza e confidenzialità, nonché la separazione tra le funzioni gestionali affidate al Consiglio di amministrazione e le attività di studio, ricerca e consulenza in genere, sono definite attraverso apposita delibera del Consiglio di amministrazione, il cui contenuto deve essere allegato al singolo incarico affidato per farne parte integrante e sostanziale.

8. La Fondazione può, inoltre:

- a) istituire borse di studio o premi;
- b) sovvenzionare studi o ricerche;
- c) contribuire o provvedere alle spese di pubblicazioni o a mostre e convegni nel settore delle comunicazioni, dell'informatica, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, dei servizi pubblici a rete, e, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie.
- d) partecipare direttamente a procedure ad evidenza pubblica, sia autonomamente sia associandosi ad altre imprese e/o amministrazioni pubbliche, nel rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto.

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dalla dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo:

- a) dai contributi disposti con legge dello Stato, per spese di investimento relative alle attività statutarie della Fondazione;
- b) dai corrispettivi per commesse;
- c) dai proventi delle pubblicazioni, studi e ricerche e da ogni altra attività della Fondazione;
- d) dalle offerte, sovvenzioni o lasciti per scopi attinenti alle finalità della Fondazione;
- e) dalle elargizioni in genere;
- f) da ogni altra entrata di qualsiasi natura derivante dalla attività della Fondazione o accettata dal Consiglio di amministrazione.

2. La Fondazione può compiere gli acquisti e le alienazioni necessarie o utili per lo svolgimento della propria attività.

3. Eventuali rendite o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Comitato delle pubbliche amministrazioni;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori;
 - e) il Comitato scientifico.

Art. 7 Comitato delle Pubbliche amministrazioni

1. Il Comitato delle pubbliche amministrazioni è organo di indirizzo e controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Fondazione, istituito allo scopo di consentire l'esercizio del controllo analogo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da parte del Ministero e delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità indipendenti di cui all'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art. 31, della legge 16 giugno 2009, n. 69. Esso è composto, in prima applicazione, da tre membri di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di coordinatore, ed uno nominato dal medesimo Ministero sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. E' consentita la partecipazione al Comitato da parte di altre amministrazioni pubbliche e/o autorità indipendenti in forza dei commi seguenti.

3. Possono richiedere di far parte del Comitato le amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti, che intendano avvalersi delle attività della Fondazione, mediante affidamenti in house providing compatibili con gli scopi statutari della Fondazione, qualora gli affidamenti:

i) siano approvati all'interno del programma di cui all'art. 4 comma 4, ovvero siano contemplati in disposizioni legislative o regolamentari, ovvero in atti amministrativi a contenuto generale, o deliberazioni di comitati interministeriali, ovvero rientrino nelle previsioni di cui al precedente art.3;

ii) siano di importo non inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

iii) siano compatibili con la programmazione delle attività della Fondazione.

4. La partecipazione di altre amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti è deliberata dal Comitato, contestualmente all'approvazione del Programma di cui all'art. 4 comma 4. La permanenza dell'amministrazione e/o dell'autorità indipendente nel Comitato è garantita per un periodo di tempo necessario all'espletamento del controllo ex post circa il completo adempimento delle attività e dei compiti affidati alla Fondazione, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio durante il quale sono state concluse le attività oggetto di affidamento.

5. Fermi restando i membri nominati ai sensi del precedente comma 1, ogni amministrazione pubblica o autorità indipendente, che effettui affidamenti in house providing alla Fondazione ai sensi del comma 3, ha diritto alla nomina di un membro nel Comitato. Con proprio regolamento interno il Comitato può stabilire il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni e per la relativa approvazione, anche mediante voto ponderato, tenendo conto della rilevanza strategica e degli importi dei singoli affidamenti in corso e di quelli inseriti nella programmazione annuale. In difetto il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità di voti prevale quello espresso dal coordinatore. Il Comitato può riunirsi anche con modalità telematiche, anche attraverso modalità di call conference o trasmissione e condivisione di atti scritti secondo modalità concordate.

6. Resta ferma la facoltà del Ministero di esercitare il controllo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, anche in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni e /o autorità indipendenti, previa intesa ovvero atto di coordinamento.

7. Il Comitato si riunisce su richiesta del proprio coordinatore almeno tre volte l'anno. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o un suo delegato.

8. Il Comitato, fermi restando i poteri attribuitigli da altre disposizioni del presente Statuto,:

a) approva le modifiche statutarie;

b) approva il programma organico delle attività proposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 4;

c) delibera sulle proposte di partecipazione al Comitato di altre amministrazioni pubbliche e/o autorità indipendenti stabilendone altresì la durata con riferimento alle dimensioni ed alla rilevanza del singolo affidamento;

d) approva la relazione sull'attività svolta da sottoporre annualmente al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art.7, comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n.35 conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

e) approva i piani annuali e pluriennali tecnico-finanziari della Fondazione;

f) approva i preventivi di spesa superiori agli importi di cui all'art. 35.

comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, nonché le eventuali alienazioni patrimoniali;

g) esercita il controllo sull'andamento della gestione attraverso la richiesta di relazioni semestrali e la verifica, anche attraverso controlli ispettivi, dello stato di attuazione degli obiettivi;

h) formula indirizzi sulla modalità di gestione economica e finanziaria della Fondazione, nonché sugli obiettivi per la programmazione successiva e individua eventuali azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi o di squilibrio finanziario;

i) formula pareri sui regolamenti della Fondazione, nonché sulla partecipazione della Fondazione a comitati ed organismi di particolare rilievo istituzionale;

l) esercita il controllo dell'effettivo rispetto del limite di cui al comma 2 dell'art. 4 dello statuto;

m) svolge funzioni di composizione di eventuali conflitti interpretativi ed applicativi delle clausole delle Convenzioni sottoscritte dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, organo di gestione, costituito da tre consiglieri, di cui:

a) uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico;

b) uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza delle altre amministrazioni pubbliche, sentito il Comitato delle pubbliche amministrazioni;

c) uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e comunque fino alla assunzione della carica da parte del nuovo Consiglio. I Consiglieri restano in carica per la durata del Consiglio e possono essere revocati per giustificato motivo, sentito il Comitato delle Pubbliche amministrazioni.

Art. 9

Convocazione del Consiglio. Deliberazioni. Quorum

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.

2. La convocazione del Consiglio di amministrazione contiene la comunicazione dell'ordine del giorno e deve essere effettuata, non oltre sette giorni dalla data fissata per la seduta, con ogni

mezzo di cui sia possibile accertare la ricezione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica non oltre 24 ore prima della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti. In tutte le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni relative alle proposte di modifica dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in processi verbali trascritti su apposito libro anche in formato elettronico, su fogli mobili vidimati da notaio, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

6. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 10

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) nomina tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso. La nomina avviene con la presenza di tutti i consiglieri e a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica per il periodo di durata del Consiglio;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) propone al Comitato delle pubbliche amministrazioni i piani annuali e pluriennali tecnico-finanziari, i preventivi di spesa superiori agli importi di cui all'art. 35, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il programma organico delle attività e la relazione sull'attività svolta;

d) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le variazioni al bilancio;

e) delibera in merito alla relazione del Presidente sulle attività svolte nell'anno precedente da inviare al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80;

f) delibera sulle convenzioni, contratti, accordi di cooperazione, e sugli impegni di spesa straordinari che non rientrano nella competenza del Presidente;

g) ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;

h) delibera, su proposta del Presidente, l'assunzione, la nomina o il licenziamento del personale dirigente, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti recanti i criteri e le modalità di reclutamento del personale esterno e di selezione del personale interno;

i) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

j) delibera i regolamenti intesi a disciplinare gli aspetti operativi e organizzativi della Fondazione;

k) delibera la partecipazione della Fondazione a comitati e organismi di particolare rilievo istituzionale e nomina i rappresentanti della Fondazione stessa presso detti comitati e organismi;

l) assicura il coordinamento con altri istituti o enti in relazione alle diverse attività affidate alla Fondazione;

m) definisce la struttura organizzativa e funzionale della Fondazione;

n) delibera il conferimento di specifiche deleghe a favore dei propri componenti e dei dirigenti, in presenza di particolari esigenze di natura organizzativa e/o funzionale;

o) cura tutti i rapporti con il Comitato di cui al precedente art. 7, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo da questi esercitati, assicurando l'attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni correttive da questi formulati.

2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire validamente anche mediante collegamenti in audio o video conferenza. Detta modalità di partecipazione non si applica in tutti i casi in cui è prevista la votazione a scrutinio segreto.

3. Alla verbalizzazione provvede un Segretario designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 11 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di amministrazione direttamente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio medesimo ed adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti, anche di carattere straordinario, nell'interesse della Fondazione, convocando il Consiglio per la ratifica di detti atti. Il Presidente esercita, altresì, ogni altra competenza che gli venga espressamente delegata dal Consiglio di amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere da lui delegato o, in caso di mancanza di un delegato o di vacanza della carica di Presidente, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

3. Il Presidente può delegare ad altri consiglieri compiti e poteri inerenti il suo ufficio, in presenza di particolari esigenze di natura organizzativa e/o funzionale.

Art. 12 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al registro dei Revisori Legali, di cui uno designato dal Ministro vigilante, uno dal Comitato delle Pubbliche amministrazioni, e uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

3. Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

4. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, i revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e possono chiedere ai membri del Consiglio di amministrazione notizie relative all'andamento od alla amministrazione della Fondazione.

5. Il Collegio dei revisori elegge il proprio Presidente tra i suoi membri e si riunisce almeno ogni tre mesi su richiesta del Presidente del Collegio o di uno degli altri revisori.

6. Con periodicità almeno semestrale, il Collegio dei revisori effettua la verifica di cassa.

7. I verbali delle riunioni del Collegio ed i verbali degli accertamenti eseguiti sono trascritti in apposito libro, tenuto e conservato a cura del Presidente del Collegio, anche in formato elettronico o su fogli mobili vidimati da notaio e trasmessi al Presidente della Fondazione.

8. I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Della convocazione di tali riunioni deve essere data notizia ai revisori negli stessi termini previsti per gli amministratori.

Art. 13 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione composto da studiosi italiani o stranieri di notoria indipendenza, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico è presieduto da uno dei suoi membri, eletto dal Comitato stesso a maggioranza dei propri componenti.

3. Tutti i membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

4. I membri del Comitato scientifico possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente della Fondazione, durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

5. Il Consiglio di amministrazione disciplina, con apposita delibera, le competenze, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato scientifico e la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

6. Il Presidente, o un suo delegato, partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, assicura la trasmissione della documentazione necessaria per l'assunzione delle deliberazioni del Comitato e riferisce compiutamente nel Consiglio di amministrazione sui pareri espressi.

7. Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 14 Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, al competente ufficio del Ministero ed al Comitato delle Pubbliche amministrazioni per eventuali osservazioni.

3. Allo stesso competente ufficio del Ministero ed al Comitato delle Pubbliche Amministrazioni, è trasmesso – entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce – il bilancio consuntivo con una relazione del Presidente della Fondazione sull'attività svolta nell'anno e la relazione del Collegio dei Revisori.

4. I bilanci, preventivo e consuntivo, si intendono definitivamente approvati qualora nel mese successivo a quello della trasmissione non siano pervenute osservazioni da parte del competente ufficio del Ministero.

5. Qualora particolari esigenze lo richiedano i bilanci preventivo e consuntivo possono essere approvati dal Consiglio e comunicati al competente ufficio del Ministero ed al Comitato delle pubbliche amministrazioni, entro i due mesi successivi rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 15 Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione tutto il patrimonio che residui, esaurita la fase di liquidazione, compresi i manoscritti, i libri ed altre pubblicazioni, sarà devoluto all'Ente o Istituto che il Consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del Ministero, in qualità di organo della liquidazione, designerà.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.